



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente

### Ordinanza n. 1612 del 03/09/2021

**Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE IN OCCASIONE DELLE PARTITE (CAMPIONATO LEGA PRO, COPPA ITALIA, AMICHEVOLI) CHE SI SVOLGERANNO ALLO STADIO PORTA ELISA DURANTE LA STAGIONE CALCISTICA 2021/2022**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la Questura di Lucca, con nota prot. n. 126040 del 02/09/2021, visto l'approssimarsi dell'inizio della stagione calcistica di Lega Pro 2021-2022 ha richiesto di emettere un'ordinanza in relazione alla quale: *«in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma presso lo stadio comunale "Porta Elisa"»* sia disposto *«il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro che, in caso di turbative dell'ordine pubblico, potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o nei dehors dei pubblici esercizi»;*

- a tale riguardo la Questura di Lucca specificava altresì, con la medesima nota, che tale ordinanza *«dovrà essere vigente da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva sino ad un'ora dal termine della stessa, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, e cioè:*

- *Bruscherteria "Contantoamore", via dello stadio ang. Viale Marconi;*
- *Bar "Chiosco dello Stadio", via Marconi n. 155;*
- *Ristorante - bar "Gatta ci cova", via Barbantini, n. 338;*
- *Pizzeria "Vecchia Rotonda", sita in via Giovannetti, n. 2;*

*ed andrà estesa anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche che potrebbero stazionare presso lo stadio comunale»;*

- infine, con la menzionata nota, la Questura richiedeva infine, *«salvo diversa valutazione in ordine a specifici incontri particolarmente a rischio»* di emettere *«ordinanza di divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume»;*

#### dato atto:

- che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi riguardo:

- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori, sempre vietata;
- i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche, che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del D.L. 117/2007, e comunque



deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi, ai sensi dell'art. 14 *bis* c. 2 della L. 125/2001;

- i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 7:00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ad es. a mezzo di distributori automatici);

**considerato:**

- che le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**dato atto** che il potere di ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ed anche ai sensi dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;

**quanto sopra premesso ritenuto di disporre:**

- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 48 co. 6 della L.R.T. 62/2018, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma presso lo stadio comunale "*Porta Elisa*", da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva, sino ad un'ora dal termine della stessa:

**a) il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, e cioè:

- Brusetteria "*Contantoamore*", via dello stadio ang. Viale Marconi;
- Bar "*Chiosco dello Stadio*", via Marconi n. 155;
- Ristorante - bar "*Gatta ci cova*", via Barbantini, n. 338;
- Pizzeria "*Vecchia Rotonda*", sita in via Giovannetti, n. 2

fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. "*dehors*") dei pubblici esercizi;

**b) il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume**, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, come sopra indicati, e fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. "*dehors*") dei pubblici esercizi;

**c) l'estensione dei divieti di cui ai punti a) e b) anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche** localizzati presso lo stadio comunale, e nello specifico nell'area compresa e nello specifico posizionati tra via Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini e la circonvallazione;

**visti:**

- il D.Lgs. 267/2000;



- la L.R.T. 62/2018;
- il vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, nr.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura di Lucca prot. n. 126040 del 02/09/2021;

## ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 48 co. 6 della L.R.T. 62/2018, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma presso lo stadio comunale “*Porta Elisa*”, da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva sino ad un'ora dal termine della stessa:

**a) il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, e cioè:

- Bruscherteria “*Contantoamore*”, via dello stadio ang. Viale Marconi;
- Bar “Chiosco dello Stadio”, via Marconi n. 155;
- Ristorante – bar “Gatta ci cova”, via Barbantini, n. 338;
- Pizzeria “Vecchia Rotonda”, sita in via Giovannetti, n. 2

fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. “*dehors*”) dei pubblici esercizi;

**b) il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume**, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva, come sopra indicati, e fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. “*dehors*”) dei pubblici esercizi;

**c) l'estensione dei divieti di cui ai punti a) e b) anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche localizzati presso lo stadio comunale**, e nello specifico posizionati tra via Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini e la circonvallazione;

## dispone

- che la presente ordinanza venga comunicata ai titolari delle attività sopra individuate, affissa all'Albo Pretorio, inserita nell'apposita sezione di “*Amministrazione Trasparente*”, nonché trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- che gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi informativi all'ingresso degli esercizi commerciali;



- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura, alla Prefettura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

**avverte**

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto è sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P., nonché ai sensi dell'art. 114 della L.R. 62/2018 che prevede una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00, nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.